

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 189/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. CITTANOVA INTERPIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COTRONEO DEVIN SEGUITO GARA CITTANOVA INTERPIANA/ VALLE GRECANICA DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cittanova Interpiana di Cittanova (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GINATTA MATTEO ORLANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ALBESE/ACQUI DEL 18.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II° Collegio

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO A.S.D. POLISPORTIVA CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA MONTEROTONDO/BUDONI DEL 26.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCA ROBERTO SEGUITO GARA NOTO/ADRANO DEL 26.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Adrano Calcio di Adrano (Catania).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 9 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete